



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 15-04-20

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE SABATINI SANDRO DA PARTE DEL COMUNE DI NORCIA QUALE COMUNE CAPIFILA DELL'ARA INTERNA VALNERINA. MODIFICA CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 30 DEL 26.03.2020.

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 09:30, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 124 dell'art. 1 della legge 145/2018 prevede: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.*

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite; b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.

- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;

- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi I e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5).

VISTO il CCNL 21 maggio 2018 che all'art. 17 comma 6 prevede:

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa. 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

ATTESO:

- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, stricto iure, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr ex multis Corte dei Conti-Sezione Calabria-deliberazione n. 398/2010);

-che in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale *"Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso"*, che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che *"la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche". Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro."*

CONSIDERATO che:

- il Comune di Norcia, quale comune capofila dell'Area Interna Valnerina, ha richiesto con nota del 19.03.2020, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1422, a questo Ente, in relazione alla necessità di garantire un Coordinatore all'istituendo Ufficio dell'Area Interna Valnerina, l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. 18 ore settimanali, del dipendente Geom. Sabatini Sandro, in servizio presso il comune di Sant'Anatolia di Narco, in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D, già incaricato dall'Assemblea dei Sindaci dei 14 comuni interessati, quale Referente tecnico dell'intero progetto dell'Area Interna Valnerina;

DATO ATTO che il dipendente Sabatini Sandro ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico presso il Comune di Norcia, con facoltà di espletare il proprio incarico anche presso altra sede individuata quale Ufficio dell'Area Interna Valnerina;

RICHIAMATE:

- la "Convenzione per l'attuazione del programma Area interna Valnerina" sottoscritta dai 14 comuni dell'Area Interna Valnerina in data 16 gennaio 2019;
- la Delibera di Consiglio comunale n. 4, del 23.04.2019, con la quale è stato approvato "Accordo preliminare rafforzato di Strategia dell'Area Interna Valnerina"

RICHIAMATA la propria precedente Delibera n. 30, del 26.03.2020, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Norcia, al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente di cui sopra, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

DATO ATTO che sono intercorse nuove intese con il Comune di Norcia, per cui è necessario procedere ad una modifica delle condizioni di utilizzo del dipendente, così come indicato nel modello di convenzione allegato alla presente;

VISTI:

- lo schema di convenzione allegato al presente atto, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente";
-l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, *" Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto *"Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente"* fra questo Comune ed il Comune di Norcia, quale comune capofila dell'Area Interna Valnerina, per l'utilizzazione del dipendente Sabatini Sandro, cat. giuridica "D", del comune di Sant'Anatolia di Narco, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire alle seguenti attività: Coordinatore tecnico dell'Ufficio dell'Area Interna Valnerina, mediante incarico di posizione organizzativa;

2) Di dare atto che l'utilizzo presso il comune di Norcia quale comune capofila dell'area Interna Valnerina del dipendente Sabatini Sandro è previsto per n. 18 ore settimanali, nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso) per la durata di un anno decorrente dalla sottoscrizione della convenzione, prorogabile per espressa volontà degli Enti stipulanti;

3) Di dare atto, altresì, che il Comune di Norcia riconoscerà al Comune di Sant'Anatolia di Narco, Ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, e il rimborso al dipendente delle spese consentite dalla legge;

4) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Sant'Anatolia di Narco la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali;

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Norcia e al dipendente interessato;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con ulteriore votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. gs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 15-04-2020 al 30-04-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 1931 in data 15-04-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 15-04-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 15-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 15-04-20 al 30-04-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 15-04-20:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta